



DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE

DATA: 11/02/2015

DELIBERA N. 38

SB/It

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ATTO AZIENDALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

«

Richiamati:

- l'atto deliberativo n. 841 del 22/05/2007 con il quale veniva approvato il Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria all'interno dell'Azienda da parte del personale della dirigenza medica veterinaria e della dirigenza sanitaria dell'AUSL di Ferrara;
- l'atto deliberativo n. 942 del 05/11/2003 con il quale veniva approvato il regolamento per l'esercizio della libera professione da parte del personale medico specialista ambulatoriale convenzionato interno ex DPR 24/2000;

Considerato che nel corso del tempo la normativa in materia di attività libero professionale si è notevolmente ampliata e modificata e si fa specifico riferimento a:

- L.R. 23/12/2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale";
- L. 3 agosto 2007 n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e s.m.i.;
- D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito nella L. 4 dicembre 2008 n. 180 – art. 1 bis;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n° 200 del 18/2/2008 "Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN. Attuazione dell'art. 8, comma 5, della L.R. 23 dicembre 2004 n. 29";
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n° 1035 del 20/7/2009 "Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR n. 1532/2006", punto 3.3.1;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010 "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale";

- D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14; art. 10, commi 2 e 3;
- D.L. 28 giugno 2012 n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria”, art. 1, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 2012 n.132;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 1131 del 30 agosto 2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, co. 4, della legge 120/2007 “ disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” come modificato dal D.L. n.158 del 13 settembre 2012”;

Richiamate altresì le deliberazioni:

– n. 298 del 22/11/2013 ad oggetto “Applicazione delle disposizioni Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1131 del 25/08/2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1 co 4 della Legge 120/2007: Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, come modificato dal D.L. 158/2012 “” con la quale si prende atto:

a) della ricognizione straordinaria degli spazi aziendali disponibili per la libera professione intramuraria (ALPI) prevista dal c.d. “Decreto Balduzzi” e richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 0238243 del 11/1/2012 e prot. n. 255359 del 31/1/2012;

b) di quanto attuato a livello aziendale per dare concreto adeguamento alle previsioni contenute nella delibera n. 1131 del 30/08/2013 dotandosi di specifica infrastruttura di rete unica a livello aziendale che ha consentito la configurazione delle agende di prenotazioni, la registrazione delle prenotazioni, delle prestazioni effettivamente erogate, l'effettuazione di pagamenti con tracciatura di incasso, anche dai professionisti a ciò autorizzati;

– n. 370 del 24/12/2013 con la quale è stato costituito, nella forma di commissione paritetica, l'Osservatorio Aziendale permanente per il monitoraggio e la valutazione degli spazi individuati in azienda per l'esercizio dell'ALPI – DR 1131/2013, cui sono demandati funzioni di monitoraggio e valutazione degli impatti delle decisioni assunte nell'individuazione degli spazi per l'ALPI nonché sulla rilevazione dei volumi di attività a rapporto tra ALPI e attività istituzionale;

Ritenuto pertanto, alla luce delle modifiche normative ed organizzative intervenute che si renda necessario rivedere il regolamento aziendale vigente;

Data informazione alle OOSS dell'area della dirigenza sull'argomento nelle date sottoriportate:

20/12/2012
10/04/2013 e 29/10/2013
24/02/2014, 04/12/2014 e 16/12/2014

Ritenuto di recepire formalmente la proposta di aggiornamento secondo l'allegato che costituisca parte integrante;

Richiamato l'art. 4 co.2 lett.g) del CCNL 8 giugno 2000

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente;

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

DELIBERA

1) di approvare l'atto aziendale per la regolamentazione dell'attività libero professionale intramuraria del personale dell'area della dirigenza medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, allegato al presente atto in parte integrale e sostanziale,

2) di dare atto che il predetto regolamento sostituisce quello precedentemente approvato;

3) di rinviare a successivi specifici accordi con le rappresentanze sindacali delle diverse aree negoziali le parti soggette a concertazione, non ancora compiutamente disciplinate;

4) di stabilire che il regolamento potrà essere rivisto e modificato previa comunicazione alle OOSS di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

**PER IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO**
(Dott. Alberto FABBRI)
Sig.ra Paola Mantovani



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE

INVIATA:


- AL COLLEGIO SINDACALE in data **17/02/2015**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **17/02/2015** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
Sig.ra Paola Mantovani



Allegato n. 1 all'atto di disciplina dell'attività libero – professionale intramuraria

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE INDIVIDUALE**

Al Direttore Sanitario
dell'Azienda USL di Ferrara

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente dell'Azienda USL di Ferrara, in qualità di _____
assegnato alla Unità Operativa di _____
con sede a _____
Specialità di assunzione _____

mail _____ n. telefono/cellulare _____

CHIEDE

di potere esercitare, nel rispetto della normativa e del regolamento vigenti, attività libero-professionale individuale intramuraria, nei termini di seguito riportati:

- 1) di dare inizio a tale attività, a seguito di specifica autorizzazione inviata dalla S.V., attenendosi al rispetto delle eventuali limitazioni ed indicate dall'Amministrazione nella stessa lettera di autorizzazione.
- 2) di impegnarsi, pena la revoca della autorizzazione concessa, ad aprire le AGENDE di prenotazione CUP, secondo le seguenti modalità:

6) **UTILIZZO PERSONALE DI SUPPORTO**

SI INDICARE NOMINATIVO _____

NO

A tale proposito dichiara:

- * di avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale;
- * di non avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale.

* (N.B. Barrare il quadratino a seconda della situazione in essere del Professionista rispetto alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi)

DOTT. _____
(firma)


Data, _____

Visto:
Si esprime parere favorevole:

**Il Dirigente Responsabile
di Macrostruttura**
(_____)

**Il Dirigente Responsabile
di Unità Operativa**
(_____)

Da trasmettere all'Ufficio Libera Professione
Sig.a Alfredina Boldrini Tel. int.. 5861 e mail.a.boldrini @ausl.fe.it



Allegato n. 2 all'atto di disciplina dell'attività libero – professionale intramuraria

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN EQUIPE**

Al Direttore Sanitario
dell'Azienda USL di Ferrara

I SOTTOSCRITTI :

QUALIFICA :

dipendenti dell'Azienda USL di Ferrara ed assegnati alla Unità Operativa di _____
presso Ospedale _____ con sede a _____
mail _____ n.telefono/cellulare _____

C H I E D O N O

di potere esercitare, nel rispetto della normativa e del regolamento vigenti, attività libero-professionale intramuraria.

A tale proposito dichiarano:

- 1) di volere costituirsi in equipe;
- 2) di essere a conoscenza delle modalità di riscossione attivate dall'Azienda ed in particolare di impegnarsi a compilare il modulo predisposto dall'Amministrazione e di trasmetterlo, a cadenza settimanale, al Settore Entrate del Dipartimento Risorse Finanziarie per la necessaria registrazione e ripartizione dei proventi.
- 3) Nel caso in cui il paziente non abbia pagato il corrispettivo della tariffa, rispetto alla data di erogazione della prestazione, si avrà cura di fare sottoscrivere allo stesso impegno al pagamento in calce al modulo di cui al precedente punto.
- 4) di stabilire il patto in deroga concordato fra i firmatari per le attribuzioni dei compensi ai singoli membri dell'equipe, secondo le seguenti modalità:

- 5) di dare inizio a tale attività, a seguito di specifica autorizzazione, attenendosi al rispetto delle eventuali limitazioni ed indicate dall'Amministrazione nella stessa lettera di autorizzazione.


SEDE DI ATTIVITA'

(indicare specificatamente
ambulatorio e struttura
e indirizzo)

GIORNATE ED ORARI

(indicare dalle ___ alle ^(*) ___)

(*) da intendersi come inizio orario dell'ultima prestazione



TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

TARIFFE

ATTREZZATURE CHE SI PROPONE DI UTILIZZARE

NOMINATIVO DEL PERSONALE COINVOLTO

I MEDICI

(firma)

A tale scopo dichiarano inoltre

- * di avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale;
- * di non avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale.

Data, _____

Visto:
Si esprime parere favorevole:

**Il Dirigente Responsabile
di Macrostruttura**
(_____)

**Il Dirigente Responsabile
di Unità Operativa**
(_____)

Da trasmettere all'Ufficio Libera professione
Sig.a Alfredina Boldrini Tel. int. 5861 e mail: a.boldrini@ausl.fe.it

Allegato n. 3 a) all'atto di disciplina dell'attività libero – professionale intramuraria

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO DI PAGAMENTO E ACCETTAZIONE DI CONDIZIONI
PER RICOVERO IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE**

Il/La sottoscritto/a _____

Residente in _____ via _____

Ricoverato c/o il Reparto _____ con posto letto c/o il Reparto
_____ seguito dall'equipe del Reparto _____

in data _____

PRESO ATTO

Che in base alla normativa vigente i pazienti ricoverati presso le strutture pubbliche possono scegliere in Libera Professione un Medico o l'Equipe del Reparto di Degenza o di altro Reparto/Servizio di diversa specialità accollandosi il pagamento delle prestazioni secondo il tariffario deliberato dall'Azienda USL di Ferrara, oltre all'aumento percentuale del 10% previsto dalla Legge 662/96;

INFORMATO

- che la/le prestazione/i richiesta/e a pagamento come di seguito indicato e oggetto del ricovero comporta il pagamento delle tariffe sotto indicate

1° _____ tariffa di € _____

2° _____ tariffa di € _____

3° _____ tariffa di € _____

4° _____ tariffa di € _____

5 BOLLO tariffa di € 2,00 (importo che può variare)

TOTALE DA PAGARE € _____

N.B. – nel caso di interventi multipli si applica per intero la tariffa più onerosa riducendo al 50% le tariffe relative alle restanti prestazioni, e nel caso di posto letto in altro reparto il 20% dell'onorario del personale medico è devoluto all'Equipe presso la quale il paziente è stato materialmente assistito.

- che l'Amministrazione in qualsiasi momento può richiedere al paziente acconti sulla spesa preventivata;
- che il paziente può scegliere eventuali altre equipe o medici eroganti prestazioni accessorie rispetto a quella principale (esami diagnostico-strumentali, esami di laboratorio, ecc..)

CHIEDE

- per sé stesso/a
- per _____

le prestazioni libero – professionali dei MEDICI:

(medico o equipe scelta)

(firma obbligatoria)

MEDICO ANESTESISTA (solo nel caso di scelta individuale):

- Equipe di turno
- Medico espressamente scelto:

(medico scelto)

(firma obbligatoria)

- prestazioni accessorie (esami diagnostico strumentali, esami di laboratorio, ecc..) erogate in regime libero – professionale del Medico o Equipe

SI IMPEGNA:

Al versamento del 50% a titolo di acconto sulla spesa preventivata pari a € _____ che verranno detratte dall'importo finale da pagare.

Al pagamento del saldo degli importi definiti, all'atto della dimissione, ed alla consegna della quietanza del versamento effettuato al personale medico del reparto, per il quale riceverà regolare fattura quietanzata da parte dell' Azienda USL di Ferrara.

LI, _____

IN FEDE

Allegato n. 3 b) all'atto di disciplina dell'attività libero – professionale intramuraria

**MODULO PER I MEDICI O LE EQUIPE PER COMUNICAZIONE (ai fini della fatturazione)
DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE IN COSTANZA DI RICOVERO**

Il sottoscritto Medico o Equipe o L.A.P. _____ trasmette al Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria l'elenco delle prestazioni a pagamento effettuate al paziente Sig./ra _____ residente in _____ Via _____ ricoverato/a in data _____ e dimesso in data _____

**DICHIARA
le seguenti**

PRESTAZIONI EROGATE:

TIPOLOGIA PRESTAZIONI	
1° (Prestazione)	CODICE
2° (Prestazione)	CODICE
3° (Prestazione)	CODICE
4° (Prestazione)	CODICE

che la prestazione è stata erogata in data _____ in orario di servizio dalle ore _____ alle ore _____ con obbligo di recupero del debito orario

che la prestazione è stata erogata in data _____ in orario di servizio dalle ore _____ alle ore _____

la prestazione è stata erogata dal Medico singolo:

la prestazione è stata erogata dall'equipe _____ del Reparto di _____ così come sotto specificato:

	NOMINATIVI	MATRICOLA
1° MEDICO		
2° MEDICO		
3° MEDICO		

la prestazione è stata eseguita dalla L.A.P. _____
_____ (Libera Associazione tra Professionisti);

il medico Anestesista che ha eseguito la prestazione è il seguente:

NOMINATIVO	MATRICOLA
_____	_____
<input type="checkbox"/> in equipe	<input type="checkbox"/> in forma individuale

che il personale di supporto è stato il seguente:


NOMINATIVI	QUALIFICA	MATRICOLA

che le eventuali prestazioni accessorie erogate in libera professione da altri o equipe medica sono le seguenti:

TIPOLOGIA PRESTAZIONI	CODICE EQUIPE MEDICA	CODICE PERSONALE SUPPORTO
1° (Prestazione)	CODICE	CODICE
2° (Prestazione)	CODICE	CODICE
3° (Prestazione)	CODICE	CODICE
4° (Prestazione)	CODICE	CODICE

Data _____

(Firma del Medico)



Allegato n. 4 all'atto di disciplina dell'attività libero – professionale intramuraria

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI CONSULTO/VISITA DOMICILIARE**

Al Dottor _____

(Direttore struttura di appartenenza)

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente dell' Azienda USL di Ferrara, in qualità di _____
assegnato alla Unità Operativa di _____
con sede a _____
Specialità di appartenenza _____
mail _____ n. telefono/cellulare _____

C H I E D E

di essere autorizzato a svolgere attività di consulto/visita domiciliare , nei sotto specificati termini:

GIORNO ED ORARIO _____

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE _____

SEDE _____

TARIFFA _____

DOTT. _____
(firma del richiedente)

(data)

Allego richiesta del paziente.

Per autorizzazione:

(firma del Direttore o Dirigente Responsabile)

Da trasmettere all'Ufficio libera Professione
Sig.a Alfredina Boldrini Tel. int. 5861 e mail: a.boldrini@ausl.fe.it



Atto di disciplina della

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

febbraio 2015

(allegato alla delibera di approvazione n. ____ del _____)

INDICE

		PAG.
	Riferimenti normativi	3
	Premessa	4
	Capo I - Norme Generali	5
Art. 1	Oggetto	5
Art. 2	Finalità e Principi	5
Art. 3	Forme di esercizio e tipologie di Attività Libero-Professionale	5
Art. 4	A.L.P.I. in costanza di ricovero o di Day Hospital	7
Art. 5	Attività non rientranti nella Libera Professione Intramuraria	8
Art. 6	Rapporto tra attività istituzionale, liste di attesa e attività libero-professionale	9
Art. 7	Limiti e Vincoli	9
Art. 8	Strutture e spazi per la Libera Professione	10
Art. 9	Attrezzature	11
	Capo II - IL Personale	12
Art. 10	Esercizio dell'attività libero-professionale ordinaria e derogata	12
Art. 11	Personale coinvolto nell'attività di supporto	12
Art. 12	Doveri e responsabilità del personale non esercitante attività Libero Professionale	13
	Capo III – IL Dipartimento di Sanità Pubblica	14
Art. 13	Libera Professione Dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica	14
Art. 14	Partecipazione agli introiti aziendali derivanti da prestazioni professionali erogabili dai dirigenti tecnici e professionali del dipartimento sanità pubblica	14
	Capo IV – Procedura Autorizzata-Determinazione Tariffe	15
Art. 15	Procedura autorizzativa	15
Art. 16	Tariffario	15
Art. 17	Rinuncia all'onorario	17
Art. 18	Costituzione del fondo di perequazione per il personale della dirigenza medica sanitaria	17
	Capo V – Prenotazione e Riscossione	18
Art. 19	L'attività di prenotazione	18
Art. 20	Riscossione	18
Art. 21	Attribuzione e liquidazione dei compensi	18
Art. 22	Regime fiscale dei compensi e dei proventi	19
Art. 23	La contabilizzazione	19
	Capo VI – Funzioni Aziendali	20
Art. 24	Controlli	20
Art. 25	Il Servizio Ispettivo	20
Art. 26	Il Collegio di Direzione	20
Art. 27	L'Ufficio Libera Professione	21
Art. 28	Osservatorio aziendale	21
	Capo VII – Sanzioni e Norme Finali	22
Art. 29	Sanzioni	22
Art. 30	Tutele assicurative	22
Art. 31	Informazione	22
Art. 32	Trattamento dei dati personali dei dipendenti e dell'utenza	23
Art. 33	Norma finale	23
	ALLEGATI	
1	Domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale ambulatoriale individuale	
2	Domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale intra-moenia in équipe	
3 a)	Modulo di sottoscrizione di impegno di pagamento e accettazione di condizioni per ricovero in regime libero - professionale	
3 b)	Modulo per i medici o le équipe per comunicazione (ai fini della fatturazione) delle prestazioni eseguite in costanza di ricovero	
4	Modulo di richiesta autorizzazione allo svolgimento di consulto/visita domiciliare	

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;
- L. 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione di finanza pubblica” art. 1, commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- D.M. 31 luglio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)”, art. 28;
- D.P.C.M. del 27.3.2000 “Atto di Indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero – professione intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”;
- D.Lgs. 28.7.2000, n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei Dirigenti Sanitari”;
- Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 54 del 28/1/2002 “Disciplina regionale di cui all'art. 1, co. 3, D.P.C.M. 27.03.2000”;
- L.R. 23/12/2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
- L. 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” e s.m.i.;
- D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito nella L. 4 dicembre 2008 n. 180 – art. 1 bis;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n° 200 del 18/2/2008 “Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN. Attuazione dell'art. 8, comma 5, della L.R. 23 dicembre 2004 n. 29”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n° 1035 del 20/7/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR n. 1532/2006”, punto 3.3.1;
- D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14; art. 10, commi 2 e 3;
- D.L. 28 giugno 2012 n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria”, art. 1, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 2012 n.132;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 1131 del 30 agosto 2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, co. 4, della legge 120/2007 “ disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” come modificato dal D.L. n.158 del 13 settembre 2012”;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale”;

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge dei vigenti CC.CC.NN.LL. delle aree negoziali di riferimento, nonché di quanto stabilito dalle direttive regionali applicabili.

Per la pratica attuazione del presente atto sono emesse idonee direttive da parte delle Strutture competenti.

PREMESSA

Il presente atto definisce le modalità organizzative di espletamento della libera professione intramuraria, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, delle direttive regionali in materia nonché delle seguenti finalità:

- assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione di riferimento, erogando i livelli di assistenza garantiti dal S.S.N. compatibilmente con il migliore utilizzo delle risorse disponibili, senza oneri ulteriori per il cittadino, fatta salva la partecipazione alla spesa sanitaria, se ed in quanto dovuta;
- salvaguardare la libertà di scelta del cittadino, nonché i principi di universalismo, di appropriatezza e di priorità del bisogno sanitario, nell'accesso alle prestazioni offerte dall'AUSL, alla propria cittadinanza di riferimento ed all'utenza richiedente;
- assicurare un'offerta di prestazioni sanitarie rese in regime libero professionale dal proprio personale, con onere totale o parziale a carico del cittadino richiedente, con tariffe preordinate e rese palesi;
- uniformare le modalità di esercizio dell'ALPI in ambito aziendale, armonizzando i criteri che ne orientano lo svolgimento, lo sviluppo e la gestione alle recenti riforme del S.S.N.;
- determinare criteri, responsabilità e modalità di autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI dei dirigenti sanitari che hanno optato e confermato il rapporto esclusivo, attraverso l'assegnazione degli spazi ambulatoriali, dei posti letto e di altre condizioni necessarie, ed in modo compatibile con le complessive disponibilità aziendali;
- fissare modalità e procedure di programmazione e controllo per assicurare una gestione dell'attività libero-professionale conforme alle norme di legge;
- stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità di riparto dei proventi tra i professionisti che svolgono l'ALPI ed il personale di supporto o che, ad altro titolo, ne rende possibile l'esercizio e l'Azienda, a copertura dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme di legge;
- indicare i provvedimenti a carico dei professionisti sanitari per la violazione di norme e regolamenti in materia di ALPI, fatti salvi eventuali ulteriori diversi provvedimenti sul piano disciplinare o contrattuale.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce le tipologie dell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e veterinari del S.S.N. ed i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, sia esso a tempo indeterminato che determinato.
2. Per attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) si intende l'attività che il personale della dirigenza medica veterinaria e della dirigenza sanitaria - individualmente o in équipe - esercita fuori dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio) e di ricovero (ordinario, Day Hospital e Day Surgery), sia nelle strutture aziendali, ospedaliere e territoriali, che in quelle esterne specificamente autorizzate, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni.

Art. 2 FINALITA' E PRINCIPI

1. L'esercizio dell'ALPI viene garantito ai professionisti nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, né generare possibili conflitti di interesse, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale, ponendosi come offerta aggiuntiva di servizi all'utenza;
 - b) deve salvaguardare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
 - c) deve garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal fatto che questi si avvalgano del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, garantendo la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché dalle linee guida e dagli indirizzi regionali;
 - d) deve garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito tariffario che non deve essere concorrenziale nei confronti del S.S.N.;
 - e) deve valorizzare le professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;

Art. 3 FORME DI ESERCIZIO E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nessuna forma di libera professione può essere esercitata in strutture private accreditate anche parzialmente con il SSN, in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, co. 7, della legge 412/91.

Sono erogabili in regime di ALPI:

- tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali che l'azienda assicura in regime istituzionale;
- tutte le prestazioni in regime di ricovero o Day Hospital o Day Surgery che l'Azienda assicura in regime istituzionale;
- le prestazioni in deroga previste da nomenclatore tariffario, anche se non rese istituzionalmente dall'azienda che possono costituire un'ulteriore "offerta aziendale", previa autorizzazione del Collegio di Direzione.

La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:

1) LIBERA PROFESSIONE INDIVIDUALE O DI EQUIPE:

- Individuale: caratterizzata dalla libera scelta, da parte del cittadino, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- In équipe: caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate, ambulatorialmente o in regime di ricovero.

Tali forme di esercizio sono svolte di norma in spazi aziendali o spazi esterni all'Azienda appositamente autorizzati o convenzionati, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, che scelgono il professionista o l'équipe di professionisti, con oneri a carico dell'utente ovvero di assicurazioni o fondi integrativi.

L'esercizio viene preventivamente autorizzato dall'Azienda secondo quanto stabilito nel presente atto.

- Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

Tale forma di attività ha carattere occasionale; la convenzione individua il numero di presenze del professionista, l'entità del compenso, le modalità di riscossione e di attribuzione del compenso al professionista, la quota a copertura dei costi aziendali.

- Consulto: si estrinseca nell'attività di consulenza prestata a favore del singolo utente dal professionista da questi individuato. Essa è resa esclusivamente nella disciplina di appartenenza ed effettuata, in ogni caso, fuori dall'orario di servizio.

Il consulto può essere reso sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, ovvero al domicilio del paziente.

Il consulto può essere richiesto:

- direttamente dal paziente;
- dall'Azienda, istituzione o ente anche privati, presso i quali il paziente è domiciliato; sono escluse in ogni caso le strutture sanitarie private accreditate col SSN, anche solo parzialmente.

La libera professione svolta dal personale della dirigenza medica e sanitaria, tenuto conto della specifica professionalità, può essere esercitata, oltre che a favore di singoli utenti o assicurazioni o fondi sanitari integrativi, anche a favore di altra utenza privata, ditte private, nell'ambito di prestazioni a carattere professionale correlabili all'assistenza sanitaria.

Tale attività è richiesta per lo più da ditte private e si espleta nell'ambito delle funzioni di:

- Medico competente ed autorizzato;
- Perizie mediche legali a favore di privati che ne sostengono direttamente l'onere.

2) LIBERA PROFESSIONE D'AZIENDA (ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO):

- a) Partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli od associati, aziende o enti) all'Azienda, quale unico titolare del rapporto di collaborazione, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

L'Azienda può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, stipulare convenzioni/accordi per la fornitura di prestazioni o pacchetti prestazionali, con terzi: altre strutture sanitarie, istituzioni pubbliche non sanitarie, enti, ditte..) per la fornitura di prestazioni o pacchetti prestazionali a pagamento.

Tale attività, concordata con le proprie équipes, deve essere disciplinata da apposita convenzione.

La ripartizione dei proventi avviene sulla base di quanto definito dall'art.58 co.9 CCNL 8/6/2000.

L'attività di consulenza è riservata ai dirigenti che hanno optato per l'ALPI ed è disciplinata dai vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento.

La convenzione disciplina:

- o finalità;
- o materia della prestazione;
- o limiti orari comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- o modalità di svolgimento;
- o compensi e modalità di loro attribuzione ai professionisti coinvolti;
- o durata;
- o modalità di rimborso fra Aziende/Strutture.

L'attività di cui al presente punto viene svolta, prioritariamente, fuori orario di servizio.

Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n.1124 del 1965.

- b) Prestazioni richieste dall'Azienda, in via eccezionale e temporanea, ai propri dirigenti, ad integrazione dell'attività istituzionale.

Tale attività è da rendere su base volontaria e con orario aggiuntivo, secondo le modalità previste dall'art. 55, comma 2, del CCNL 8.6.2000; essa è attivata in caso di carenza di organico o di necessità di riduzione dei tempi di attesa.

Le prestazioni vengono di norma concordate in sede di budget con le équipes interessate e definite con la sottoscrizione di specifici accordi.

I compensi sono definiti dai vigenti contratti di lavoro nonché dalle direttive regionali in materia.

Art. 4

ALPI IN COSTANZA DI RICOVERO O DI DAY HOSPITAL

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'ALPI in costanza di ricovero o di Day Hospital o di Day Surgery, nel quadro della vigente normativa e del presente Regolamento.

Le prestazioni erogabili in regime ALPI in costanza di ricovero o di Day Hospital devono essere garantite anche nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l'esercizio dell'ALPI consente l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.

La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell'esercizio dell'ALPI in costanza di ricovero o di Day Hospital, per motivate esigenze di emergenza o di carattere epidemiologico.

L'attività in oggetto viene prenotata direttamente dal sanitario o dall'equipe prescelta che assume il ruolo di capo équipe medica /chirurgica; lo stesso dovrà assolvere anche i seguenti adempimenti:

- a) trasmettere in via preventiva e con congruo preavviso alla Direzione Sanitaria di Stabilimento la richiesta di autorizzazione, accompagnata dal parere del Direttore dell'Unità Operativa, nella quale dovrà essere contenuto:
- l'elenco dettagliato delle prestazioni che intende effettuare, contrassegnate dallo specifico D.R.G. di appartenenza;
 - il tempo di utilizzo della sala operatoria (in caso di prestazione chirurgica);
 - la tipologia e costo del materiale utilizzato, individuato esclusivamente fra quello in dotazione ai servizi aziendali;
 - l'onorario concordato con il paziente, proprio o dell'équipe che aderisce alla prestazione;
 - le singole quote di riparto, tenuto conto anche dei compensi dovuti al personale di supporto.

L'autorizzazione è rilasciata di norma entro **15** giorni dalla data di ricevimento.

Entro lo stesso termine, con specifica motivazione dovrà essere espresso l'eventuale diniego o il rinvio. Acquisita l'autorizzazione, l'Ufficio Libera Professione elabora e trasmette le tariffe relative alle prestazioni erogabili, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

- b) informare preventivamente, per ogni caso di ricovero, il Direttore dell'Unità Operativa Ospedaliera / Direttore del Dipartimento sui piani diagnostico-terapeutici formulati prima del ricovero;
- c) adempiere ad ogni ulteriore procedura: compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e dell'eventuale certificato di morte in conformità alle vigenti norme in materia.

E' ammesso il trasferimento dal ricovero "libero-professionale" al ricovero ordinario (per imprevisto prolungamento della degenza, per complicanze che richiedono assistenza in reparto specialistico, ecc.) e allo stesso modo è consentito il trasferimento dal ricovero ordinario a quello libero-professionale.

Il paziente, ai fini dell'accesso alla prestazione in costanza di ricovero, previo accordo con il medico dell'équipe prescelta, dovrà sottoscrivere apposito modulo, dimostrando di avere effettuato a favore dell'Azienda il pagamento di una cauzione pari al 50% della tariffa della prestazione, da consegnare al medico; il saldo dovrà essere corrisposto all'atto delle dimissioni.

Il personale non direttamente interessato all'esercizio dell'ALPI è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di servizio, le funzioni assistenziali di diagnosi e cura, con particolare riferimento a situazioni di emergenza – urgenza. Qualora tale personale sia componente d'équipe, ha diritto al previsto compenso, previo recupero del debito orario, secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 5

ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività, che sono soggette alle autorizzazioni previste dall'art. 53, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti o Ministeri (ad es. la commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, l'attività periziale su richiesta del magistrato, ecc.);
- d) le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) la partecipazione ai comitati scientifici;
- f) le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro.

Art. 6
RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, LISTE DI ATTESA
E ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE

L'attività libero-professionale non può comportare, nell'arco dell'anno, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato nelle attività istituzionali omogenee od aventi analoga finalità, né una disponibilità oraria di offerta delle prestazioni in ALPI superiore a quella prevista per le prestazioni istituzionali uguali od aventi le medesime finalità. Detti volumi vengono concordati annualmente dalla Direzione Aziendale con le strutture coinvolte.

L'Azienda attraverso l'U.O. Committenza Mobilità Sanitaria e Controllo Produzione espleta verifiche periodiche sull'attività erogata nei due regimi prestazionali per rilevare eventuali scostamenti rispetto ai programmi o alle liste di attesa.

In presenza di liste di attesa che esorbitano in modo continuativo rispetto ai tempi previsti dalla normativa regionale esistente, le Direzioni Dipartimentali interessate ridefiniscono i volumi di attività libero – professionali delle singole unità operative, anche attraverso la programmazione individuale di attività, fino al riequilibrio, incrementando l'attività istituzionale o riducendo l'attività libero professionale, fino alla sospensione nei casi di accertata inosservanza.

Anche in presenza di liste di attesa compatibili con la normativa vigente, l'Azienda pone in essere sistemi di monitoraggio dei volumi di attività libero – professionale resa a livello istituzionale, ai sensi delle disposizioni di legge.

Nelle strutture le cui attività ordinarie siano forzatamente differenziate da quelle erogabili in ALPI, dovranno essere previste correlazioni esplicite ed idonee a verificare il mantenimento di un equo rapporto tra i due regimi prestazionali anche da parte dei sanitari preposti alle stesse strutture; qualora l'erogazione in ALPI attenga a prestazioni non offerte anche da parte dell'AUSL queste saranno valutate per quanto possibile in via analogica con quelle istituzionali della medesima disciplina e/o aventi finalità equivalenti.

Art. 7
LIMITI E VINCOLI

Non possono essere erogate in regime di libera professione intramuraria:

- a)** le prestazioni di pronto soccorso,
- b)** i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione;
- c)** i ricoveri per attività di trapianto e di emodialisi,
- d)** le prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio e/od elevato costo, debbono essere garantite dal S.S.N.;
- e)** l'attività di vigilanza e di prevenzione da parte dei Dirigenti istituzionalmente addetti a tale attività;
- f)** certificati richiesti da specifiche normative nelle quali il dirigente riveste la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

Di conseguenza, rimangono esclusi dal regime di ricovero in libera professione:

- a) i ricoveri di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza,
- b) i ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza intensiva,
- c) i ricoveri di pazienti che richiedono condizioni di isolamento.

Le équipes appartenenti alle Unità Operative di riferimento a tali attività possono ricoverare pazienti in regime libero-professionale presso i reparti individuati per i ricoveri a pagamento, qualora tali ricoveri non ricadano in una delle categorie specificate al punto precedente, siano connessi a patologie compatibili con la disciplina specialistica dell'U.O. o per le quali i singoli sanitari componenti dell'équipe abbiano avuto specifica "deroga".

In particolare per i ricoveri in Oncologia, Radioterapia e per quelli chirurgici per patologie oncologiche maligne, non è consentita la tenuta di liste d'attesa distinte per ALPI ed attività istituzionale, mentre è possibile per l'utente, all'atto del ricovero, scegliere tra i sanitari dell'U.O. quello di fiducia, nei confronti del quale sarà possibile l'adozione del regime ALPI.

Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non sono consentiti:

- a) l'uso del ricettario standardizzato a lettura ottica (L. 326/03, art. 50) ovvero di ogni altra modulistica utilizzata in regime istituzionale;
- b) l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ALPI deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro e segnalata da apposito codice e non è consentita in concomitanza di:

- turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;
- assenza per malattia e/o infortunio,
- assenze che sospendono la corresponsione della retribuzione,
- astensioni dal servizio per gravidanza e maternità,
- astensioni dal servizio per congedi parentali,
- permessi retribuiti che interessano l'intero arco di durata della giornata (es.: permessi per gravi motivi familiari, ecc),
- adesione allo sciopero, per orari coincidenti con quelli di astensione dal lavoro;
- aspettative non retribuite concesse a vario titolo,
- articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari, disciplinari o sospensioni obbligatorie
- assenza per ferie per periodi continuativi nell'ambito della programmazione di servizio;
- assenza per ferie aggiuntive previste per il personale sottoposto a rischio radiologico/anestesiologico o assimilato;
- altri casi disciplinati da specifica normativa;

Considerato il fondamentale obiettivo di consentire il pieno reintegro delle energie psico - fisiche, il dirigente si attiene a tutte le previsioni contenute nel vigente regolamento aziendale in materia di orario di lavoro.

Nel caso di ALPI prestata dal professionista in una delle condizioni ostatiche elencate, l'Azienda trattiene il relativo compenso e valuta, altresì, in relazione all'inadempienza rilevata, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

L'ALPI deve essere espletata di norma nella disciplina di appartenenza, o che abbia comunque consentito l'ammissione alla procedura concorsuale.

Il personale cui, in ragione delle funzioni svolte, della disciplina o della U.O. di appartenenza, non è consentito lo svolgimento dell'ALPI ordinaria, a specifica richiesta può essere autorizzato dal Collegio di Direzione ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, o di altra per la quale sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di 5 anni.

Analogamente l'autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m., con esclusione dei dirigenti che versino in condizione di incompatibilità in quanto addetti alle attività di prevenzione.

Art. 8 STRUTTURE E SPAZI PER LA LIBERA PROFESSIONE

L'ALPI ambulatoriale ed in regime di ricovero ordinario e diurno deve essere esercitata nelle strutture e negli spazi individuati dall'Azienda, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal presente atto.

Al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero - professionale intramuraria, l'azienda mette a disposizione idonei spazi e strutture che possono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale, ovvero comuni, fermo restando che l'organizzazione delle attività deve assicurare orari e/o percorsi logistici diversi per le due attività, privilegiando comunque quella istituzionale.

Il numero di posti letto destinati all'attività libero professionale è compreso tra il 5% e il 10% del totale dei posti letto.

Tali posti letto concorrono alla definizione dello standard posti letto per mille abitanti.

Le predette disponibilità, nei limiti percentuali fissati dalla vigente normativa, sono garantite prioritariamente all'interno delle strutture aziendali per tutti i sanitari che ne facciano richiesta ed in relazione alle effettive e comprovate esigenze.

L'utilizzo degli spazi per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale viene autorizzato da parte dell'Ufficio Libera Professione, previo parere vincolante della Direzione di presidio, dei Dipartimenti territoriali e di Distretto, competenti alla gestione logistica delle strutture.

In caso di accertata documentata impossibilità a reperire spazi interni da adibire all'ALPI, nel rispetto delle indicazioni contenute nella direttiva regionale approvata con delibera di Giunta n. 1131 del 2 agosto 2013 "Linee guida regionali attuative dell'art. 1 co. 4 della legge 120/2007- Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, come modificato dal D.L. n. 158 del 13 settembre 2012", l'Azienda, previo parere del collegio di Direzione, valuta l'opportunità di acquisire spazi esterni nelle forme previste dalla direttiva stessa e precisamente:

- locazione presso strutture non accreditate: si intende il contratto definito nell'art.1571 c.c. che ha ad oggetto la messa a disposizione di locali contro il pagamento di un canone (tale forma di acquisizione è consentita compatibilmente alle previsioni normative);
- convenzioni con altri soggetti pubblici, prioritariamente Azienda Ospedaliera di Ferrara e altre AASSLL, per l'ottimale utilizzo degli spazi ambulatoriali nell'ottica di una ricerca continua di integrazione e collaborazione, ovvero con strutture private non accreditate prioritariamente presenti nel territorio della provincia di Ferrara, con possibilità di stipulare convenzioni anche con strutture extra - territoriali o extra-regionali ove se ne ravvisino la convenienza ed economicità nonché le condizioni previste di adeguatezza e idoneità degli spazi ; le convenzioni implicano anche l'acquisizione di servizi;
- studio professionale: in via residuale, ove non risultino disponibili spazi aziendali e non sia possibile ricorrere a locazioni o convenzioni.

Art. 9 ATTREZZATURE

Per l'esercizio dell'ALPI i professionisti utilizzano le attrezzature sanitarie disponibili all'interno delle strutture aziendali, delle quali fanno normalmente uso nell'attività ordinaria, avendo presente la priorità che deve essere sempre accordata alle attività istituzionali e nel rispetto delle modalità stabilite in accordo con le Direzioni delle strutture interessate.

Nei casi in cui motivi di emergenza-urgenza rendano indispensabile l'uso di attrezzature sanitarie nei tempi programmati per l'attività libero-professionale, esse dovranno essere poste immediatamente disponibili.

Il professionista che intende utilizzare attrezzature tecnologiche o dispositivi sanitari non in carico all'Azienda nell'esercizio dell'ALPI, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione all'Ufficio ALPI, dichiarando contestualmente le prestazioni che intende erogare, le modalità d'uso e la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza e sulla qualità, oltre al loro buon funzionamento ed ai criteri di manutenzione.

Il professionista dovrà altresì rendere una dichiarazione liberatoria che salvaguardi l'Azienda da ogni onere economico aggiuntivo, da ogni responsabilità civile, penale e comunque rilevante anche ai fini assicurativi.

L'Ufficio ALPI per il rilascio dell'autorizzazione richiede alla Direzione della struttura interessata i pareri di competenza.

CAPO II IL PERSONALE

Art. 10 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE ORDINARIA E DEROGATA

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria é:

- a) il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale a rapporto esclusivo;
- b) il personale della Dirigenza del ruolo sanitario (Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi) a rapporto esclusivo;
- c) il personale sanitario universitario inserito nei dipartimenti assistenziali integrati o in rapporto di convenzione;
- d) gli specialisti ambulatoriali interni

Art. 11 PERSONALE COINVOLTO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO

Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria deve essere utilizzato personale a rapporto di dipendenza e a tempo pieno con il SSN.

Solo in caso di oggettiva ed accertata impossibilità a far fronte alle esigenze, l'Azienda può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 2000 n.254 che consente di acquisire personale con contratto di diritto privato a tempo determinato i cui costi vengono posti a carico della gestione contabile separata per l'ALPI che dovranno pertanto trovare compensazione nei ricavi prodotti dall'attività stessa.

L'attività di supporto è intesa come attività professionale integrativa o di sostegno indispensabile all'esercizio dell'ALPI (in ogni sua forma), direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività.

Il personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale e in regime di ricovero, si distingue in:

- Personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, di assistenza e della riabilitazione, che partecipa, con **supporto diretto**, su base volontaria e fuori dall'orario di servizio, alla erogazione di prestazioni rese in regime libero professionale, individualmente o inserito in una équipe di dirigenti sanitari. La disponibilità di detto personale è raccolta e organizzata dalla Direzione Infermieristica e Tecnica aziendale che ne assicura la presenza osservando, di norma, il criterio della rotazione.
- Restante personale che, nell'ambito delle proprie funzioni e di norma in orario di servizio, svolge **funzioni complementari** per assicurare l'esercizio dell'ALPI mediante attività organizzative, informative, di coordinamento, prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica. Tale personale collabora garantendo funzioni direttamente connesse all'attività libero professionale e alla gestione dell'istituto normativo, prestando orari aggiuntivi a quelli contrattuali. Ai sensi della vigente normativa, tale personale ha diritto a quote derivanti dai proventi libero-professionali, ripartite in proporzione all'impegno profuso e secondo modalità definite in sede di confronto con le rappresentanze sindacali delle aree interessate.

L'individuazione del personale, deve essere correlata all'effettivo espletamento di attività di collaborazione all'ALPI, attraverso un impegno apprezzabile e sistematico, assolto in modo diretto e personale e/o nella direzione di settori operativi preposti alle stesse attività, in relazione a criteri convenuti con le rappresentanze sindacali interessate, tra cui la misura dell'orario aggiuntivo e della correlata valorizzazione economica.

Art. 12
DOVERI E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE NON ESERCITANTE
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

Il personale dipendente, anche se non autorizzato all'espletamento dell'attività libero professionale, anche a rapporto non esclusivo, è tenuto a prestare la propria collaborazione per garantire ai cittadini che accedono a tale regime lo stesso standard assistenziale assicurato a coloro che fruiscono dell'attività istituzionale.

Art. 13

LIBERA PROFESSIONE DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

I medici, i veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo del Dipartimento di Sanità Pubblica possono essere autorizzati a svolgere - al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale - attività libero-professionale a favore di singoli richiedenti relativamente a prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., sempre che tali attività non siano incompatibili con i compiti istituzionali, né confliggano con la posizione di dipendenza verso la AUSL e concorrano ad aumentare la disponibilità delle prestazioni del Dipartimento.

I predetti dirigenti possono essere autorizzati a svolgere in attività libero professionale anche prestazioni erogate ordinariamente, ma non in esclusiva, dalle strutture del Dipartimento di sanità pubblica, richieste nell'interesse prevalente di singoli utenti e previa verifica periodica che le predette attività non siano concorrenziali, né riducano la capacità erogativa del servizio pubblico.

In questo quadro rientrano anche le attività di certificazione di idoneità sanitaria (es.: attività sportiva, rilascio porto d'armi, guida di veicoli, ecc.), così come previsto nei vigenti Accordi Stato-Regioni sui livelli essenziali di assistenza.

A tali dirigenti del Dipartimento di Sanità Pubblica può essere richiesto di svolgere volontariamente, per conto dell'azienda, prestazioni richieste alla stessa da aziende pubbliche o private, erogabili all'interno od all'esterno delle strutture della AUSL, attraverso la stipulazione di specifico contratto ai sensi dell'art. 15 quinquies, co. 2, del D.Lgs 502/92, verificata la insussistenza di elementi di incompatibilità.

Il personale medico-veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario del Dipartimento che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o di controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale per prestazioni rientranti nei compiti d'istituto in favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio soggetto alla vigilanza di giurisdizione del medesimo Dipartimento.

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività avviene con le modalità previste per le altre tipologie di ALPI, cui si aggiunge il parere del Direttore del Dipartimento in merito agli esiti delle verifiche di compatibilità, concorrenzialità, effetti sull'offerta equivalente, che è competenza della medesima Direzione accertare.

Le attività libero professionali dei veterinari, relativamente all'ambito territoriale nel quale espletano compiti istituzionali e di vigilanza, possono essere rese esclusivamente per gli animali di affezione.

Art. 14

PARTECIPAZIONE AGLI INTROITI AZIENDALI DERIVANTI DA PRESTAZIONI PROFESSIONALI EROGABILI DAI DIRIGENTI TECNICI E PROFESSIONALI DEL DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA

Ai dirigenti tecnici e professionali del Dipartimento Sanità Pubblica, unitamente al personale dell'area comparto qualora operi in qualità di supporto/collaborazione, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia nonché delle procedure di cui al presente regolamento, è consentito partecipare all'erogazione di prestazioni professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda quali:

- a) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici (di terra, di protezione scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione);
- b) verifiche di impianti termici limitatamente al rendimento di combustione (DPR 412/93);
- c) verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori;
- d) valutazioni tecniche in ambito di igiene edilizia limitatamente alle attività non istituzionali.

Tale attività è autorizzata nei limiti e alle condizioni previste per le restanti fattispecie indicate nel presente regolamento e quindi:

- dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- dovrà essere garantito l'adeguato rapporto con l'attività istituzionale;
- dovrà essere garantito il recupero dei costi a carico dell'azienda nonché l'equa partecipazione dei componenti le équipe interessate.

Per tali tipologie di attività è previsto, a copertura dei costi aziendali, una trattenuta pari al 12,50% del compenso.

CAPO IV
PROCEDURA AUTORIZZATIVA – DETERMINAZIONE TARIFFE

Art. 15
PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Il personale dirigente che intende esercitare l'attività libero-professionale prevista dal presente regolamento, presenta la propria istanza, già corredata dai necessari pareri, nella quale dovranno essere indicati:

- giorni, orari e luoghi individuati per l'effettuazione delle prestazioni;
- disciplina che si intende esercitare
- attrezzature e materiale utilizzato (nel caso di attrezzature di proprietà si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9);
- prestazioni che si intende erogare, tariffe proposte e modalità di ripartizione (nel caso di presenza di personale di supporto);
- composizione dell'équipe e modalità di ripartizione dei compensi fra i componenti (eventuale);
- numero di prestazioni che si intende erogare

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Sanitario Aziendale sulla scorta dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Libera Professione che acquisisce gli eventuali pareri previsti e posti in capo al Collegio di Direzione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Direttore Sanitario in caso di mancato rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione.

Le modifiche alle autorizzazioni già concesse, relative a modifiche di tariffe, orari, sedi, inserimento o eliminazione di prestazioni, corredate dei necessari pareri, verranno formalizzate direttamente dall'Ufficio libera professione.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n.1131 del 2013, l'autorizzazione ha validità annuale e, alla scadenza, l'ASL dispone il rinnovo salvo diversa volontà espressa dai professionisti o salvo revoca dovuta ad accertate inadempienze accertate sulla scorta del presente regolamento.

Qualora per un inderogabile impegno istituzionale o dell'U.O. a cui afferisce, il professionista non possa effettuare la libera professione nel giorno e nell'orario autorizzati, può essere data la possibilità al professionista di effettuare le prestazioni in ALPI in altra giornata, previa comunicazione scritta (e-mail) al proprio Direttore, il quale provvederà a comunicarlo all'Ufficio Libera Professione.

Tale modalità deve mantenersi nell'ambito dell'eccezionalità.

L'ASL di Ferrara procede all'autorizzazione anche dei dirigenti sanitari di altre aziende che, previo accordo con le Direzioni aziendali interessate, richiedano l'utilizzo di spazi aziendali.

In tale ipotesi l'ASL di Ferrara effettuerà anche la funzione di prenotazione e di incasso delle spettanze.

L'Ufficio libera professione provvede a comunicare all'Azienda di appartenenza del dirigente gli introiti comprensivi di IRAP.

Art. 16
TARIFFARIO

Considerato che l'esercizio dell'attività libero professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, le tariffe devono essere determinate in modo da:

- tenere conto dei vincoli normativi in materia e comunque non essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
- garantire la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda, diretti e indiretti, compresi gli oneri riflessi sulle quote del personale di supporto e l'IRAP.

In particolare vengono determinate, per le diverse tipologie previste dal presente regolamento, secondo i criteri di seguito esplicitati:

- ▶ **Prestazioni ambulatoriali:** la tariffa tiene conto di:
 - a) **Compenso del professionista/équipe** chiamato a svolgere la prestazione;
 - b) **compenso eventuale del personale di supporto, se richiesto dal professionista, a tariffa oraria e temporizzato secondo standard aziendali;**
 - c) **Costi di produzione diretti**, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, ivi compresi:
 - le quote d'ammortamento relative all'utilizzo di specifiche attrezzature;
 - i costi sostenuti per l'acquisizione e/o l'approntamento di eventuali spazi sostitutivi,
 - i costi sostenuti per l'acquisto e manutenzione di attrezzature;
 - i costi per l'eventuale acquisizione di personale da utilizzare in via esclusiva per le attività di supporto alla libera professione stessa;
 - i costi per il consumo dei materiali utilizzati (es: farmaci, presidi...). Per la sola visita è previsto comunque un costo fisso di 2 Euro;
 - la quota a copertura di imposte, tasse e contributi a carico Ente.
 - d) **Costi indiretti aggiuntivi e generali di organizzazione:** quota del 10% del compenso del professionista, di cui:
 - 5% destinato all'Azienda a ristoro dei costi generali (utilizzo locali, personale addetto all'accoglienza, servizi trasversali dedicati all'organizzazione..)
 - 5% destinato al personale del comparto e della dirigenza non sanitaria di supporto indiretto che collabora, in orario di servizio, alla realizzazione dell'ALPI;
 - e) **Fondo perequativo:** una quota pari ad almeno il 5% delle tariffe al netto delle quote a favore dell'Azienda è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio di attività libero professionale intramuraria e per i dirigenti ai quali sia preclusa tale possibilità a causa dell'incompatibilità con le funzioni istituzionali.
 - f) **Fondo destinato alla prevenzione e alla riduzione delle liste d'attesa (c.d. Balduzzi):** viene operata una ulteriore riduzione pari al 5% del compenso del libero professionista, vincolato ad interventi volti alla prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, co., 1 lettera c), dell'accordo sancito il 18/11/2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

La modalità di ripartizione dei fondi sono definite a livello di contrattazione decentrata, tenuto conto delle indicazioni normative e delle direttive regionali in materia.

▶ **Attività Libero-Professionale presso studi privati o presso Strutture Private non accreditate:**

Nel caso in cui la prestazione venga effettuata presso il proprio ambulatorio privato, o presso strutture private non accreditate, si opera una trattenuta corrispondente ai fondi destinati al personale che collabora indirettamente, al fondo di perequazione ed al fondo previsto dal "decreto Balduzzi", oltre a quelle per contributi e tasse.

▶ **ALPI in costanza di ricovero o di Day Hospital:**

La prestazione libero professionale resa in costanza di ricovero o di Day Hospital, si caratterizza nell'intervento medico-chirurgico normalmente connesso alla singola prestazione o all'ordinaria tipologia del ricovero. Per le prestazioni di ricovero la tariffa tiene conto di:

- a) Retribuzione individuale del professionista "primo operatore", contrattata a norma del C.C.N.L. vigente;
- b) Oneri aggiuntivi da sostenere per l'eventuale équipe medico sanitaria di supporto, che operi fuori dall'orario di lavoro. La distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti dell'équipe, avviene, da parte dell'Azienda, su indicazione dell'équipe stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 15 ultimo capoverso;
- c) Oneri aggiuntivi da sostenere per l'eventuale équipe infermieristica di sala operatoria che operi fuori del normale orario di lavoro, tenendo conto che la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti dell'équipe, avviene, da parte dell'Azienda, su indicazione dell'équipe stessa, secondo i criteri previsti dall'Accordo integrativo;

- d) Costi di produzione diretti di sala operatoria, fissi e variabili, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, ivi compresi:
- quote d'ammortamento;
 - costi per il consumo dei materiali utilizzati;
 - costi per imposte, tasse e contributi carico ente;
 - costo dell'eventuale tariffa giornaliera per il maggior comfort alberghiero, nella misura determinata a livello aziendale;
 - costo delle eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nel normale percorso diagnostico terapeutico;
 - costo del materiale protesico, eccedente quello standard a carico dell'Azienda;
- e) Costi indiretti di organizzazione, di cui:
- 5% destinato all'Azienda per sviluppo dell'A.L.P.
 - 5% destinato al personale del comparto di supporto indiretto che collabora, in orario di servizio, alla realizzazione dell'A.L.P.;
- f) Fondo perequativo: quota del 5% come sopra riportato, ripartito secondo quanto previsto dalla contrattazione decentrata;
- g) Fondo destinato alla prevenzione e alla riduzione delle liste d'attesa (c.d. Balduzzi).

La tariffa a carico del cittadino è determinata dal costo complessivo costruito come sopra indicato a cui va detratta una quota pari al 50% della tariffa prevista per la corrispondente prestazione erogata in regime istituzionale che va posta in carico all'Azienda di residenza del paziente quale quota di partecipazione alla copertura dei costi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Nel caso di interventi multipli si applica per intero la tariffa più onerosa, riducendo al 50% le tariffe relative alle restanti prestazioni e nel caso di ricovero in posto-letto di altro reparto il 20% dell'onorario del personale medico è devoluto all'équipe presso la quale il paziente è stato materialmente assistito.

Per comfort alberghiero, ovvero per standard superiore che legittima un costo aggiuntivo di cui al punto d) a carico dell'utente nei ricoveri in ALPI, si intende l'utilizzo di una stanza singola dotata di bagno, dell'uso di TV e telefono, di particolari sistemi di climatizzazione, oppure il caso che una stanza sia resa disponibile ad uso esclusivo dell'attività in regime libero professionale e ciò sia difforme da quanto avviene nello stesso reparto in regime ordinario.

Art. 17 RINUNCIA ONORARIO

La rinuncia totale o parziale all'onorario da parte dei dirigenti medici non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alla proprie spettanze.

Il medico che esercita la libera professione, nell'ipotesi desideri rinunciare al suo onorario, è comunque tenuto a compilare l'invito a pagamento per l'utente, aggiungendo la nota "**rinuncia onorario**", che comporterà per l'utente il pagamento di tutte le spettanze previste ad esclusione dell'onorario del sanitario.

Tale previsione vale per ogni forma di attività libero professionale, anche se resa fuori dagli spazi aziendali.

Art. 18 COSTITUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

Ai sensi della vigente normativa in materia di ALPI e dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica - veterinaria e sanitaria del S.S.N., è costituito un fondo aziendale, costituito da una quota della tariffa libero - professionale, pari almeno al 5%, destinato alla perequazione retributiva dei dirigenti appartenenti a discipline e unità operative impossibilitate, o con possibilità limitata, all'esercizio di attività libero-professionale diretta, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza.

La ripartizione di tale fondo viene eseguita annualmente secondo modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa e comunque in proporzione all'attività prestata, tenuto conto che da tale ripartizione non può derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano la libera professione.

In sede di contrattazione viene definita anche la valorizzazione oraria aggiuntiva da rendere da parte dei beneficiari. La trattenuta e la relativa ripartizione non opera nei confronti del personale convenzionato.

CAPO V PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 19 L'ATTIVITÀ DI PRENOTAZIONE

L'organizzazione della attività di prenotazione garantisce il principio della massima trasparenza tramite il sistema CUP provinciale.

L'accesso alle prestazioni in regime di libera professione è assicurata dal Centro Unico di Prenotazione Provinciale tramite il CALL CENTER che eseguirà anche l'eventuale attività di richiamata telefonica in caso di annullamento o differimento degli appuntamenti a CUP su specifica richiesta del professionista o dell'Azienda.

L'attività di prenotazione è organizzata dall'Azienda secondo le modalità ritenute più efficaci per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) consentire all'utente la facoltà di avvalersi di un professionista o di un'équipe di sua fiducia nella utilizzazione della prestazione;
- b) consentire all'utente di conoscere le condizioni logistiche in caso di ricovero in attività istituzionale e in regime libero professionale;
- c) consentire al cittadino di conoscere i prezzi analitici dei servizi richiesti, le modalità di pagamento, nonché l'onere aggiuntivo a carico del S.S.N.

Sono escluse da tale modalità di prenotazione solo le prestazioni in regime di ricovero.

I professionisti autorizzati a svolgere la propria attività in spazi sostitutivi devono utilizzare l'infrastruttura di rete denominata "Cup Web ALPI", unica a livello aziendale, che permette al dirigente di gestire informaticamente:

- la registrazione delle prenotazioni;
- la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate;
- l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso.

I professionisti sono tenuti alla registrazione con la suddetta procedura informatica delle prestazioni effettivamente erogate anche al fine di rendere possibile il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'utente.

Art. 20 RISCOSSIONE

La riscossione delle tariffe potrà avvenire tramite:

- Macchine incassatrici automatiche;
- Sportelli della tesoreria;
- Bonifico bancario;
- Farmacie abilitate;
- Pagamenti on line.

Art. 21 ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Le somme pagate dagli utenti, una volta incassate dall'Azienda, vengono ripartite nelle percentuali individuate nella tabella di ripartizione.

Le quote vengono attribuite ai professionisti interessati, compreso il personale di supporto, normalmente entro il secondo mese successivo a quello dell'incasso, una volta espletate le procedure di controllo amministrativo.

L'attribuzione delle spettanze derivante dalla ripartizione dei fondi avviene, di norma, con cadenza annuale, una volta espletate le necessarie verifiche.

Art. 22
REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI

Ai sensi della normativa vigente, i compensi dell'attività libero-professionale intramuraria percepiti dal personale della dirigenza medico/veterinaria e del ruolo sanitario sono soggetti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità separata e di pareggio di bilancio nella gestione dell'ALPI, al recupero integrale delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali sostenute (IRAP).

I compensi attribuiti al personale dell'Area Comparto e della Dirigenza che effettua attività di supporto e/o collaborazione alla libera professione costituiscono reddito da lavoro dipendente poiché rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e sono pertanto assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Art. 23
LA CONTABILIZZAZIONE

L'U.O. Economico-Finanziaria è preposta alla realizzazione di una separata evidenza, analisi e raffronto, tra i ricavi ed i costi, diretti ed indiretti derivanti dall'ALPI, coadiuvata dall'Ufficio Libera - Professione e da tutti gli altri servizi interessati.

La registrazione dei ricavi lordi, intendendosi come tali tutte le somme riscosse nell'ambito dell'ALPI, viene effettuata in contabilità generale su specifico conto.

CAPO VI FUNZIONI AZIENDALI

Art. 24 CONTROLLI

L'Azienda, attraverso le sue articolazioni interne, assume il compito di provvedere alla raccolta delle informazioni utili al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite con il presente regolamento, con particolare attenzione al monitoraggio dei tempi d'attesa, al corretto rapporto fra l'attività libero professionale e la corrispondente attività istituzionale, ai doveri di trasparenza verso l'utente nonché all'osservanza dell'obbligo del rispetto degli orari individuati ed autorizzati.

In particolare l'Azienda dispone periodiche verifiche a campione pari ad almeno il 5% del personale autorizzato allo svolgimento dell'ALPI, finalizzate al controllo della effettiva e regolare prestazione dell'attività libera professionale fuori dall'orario di lavoro istituzionale, nelle fasce orarie preventivamente autorizzate.

L'Azienda, avvalendosi del Collegio di Direzione, individua strumenti e modalità per effettuare il monitoraggio della A.L.P.I. con particolare attenzione a:

- o rilevazione di volumi delle prestazioni erogate in libera professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività di istituto,
- o tempi di attesa,
- o rispetto delle modalità indicate dalla regolamentazione per le attività di informazione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni, in conformità ai principi di trasparenza nei confronti dei cittadini.

E' fatta salva la competenza del Direttore Generale all'accertamento delle incompatibilità derivanti dal rapporto di lavoro.

Nell'esercizio di tale funzione, il Direttore Generale si avvale anche del competente Servizio Ispettivo.

Art. 25 IL SERVIZIO ISPETTIVO

Il Servizio Ispettivo, nell'ambito delle proprie competenze, come definito dal regolamento vigente, esercita funzioni di controllo sull'osservanza della normativa in vigore in materia di incompatibilità e libera professione intramuraria da parte del personale dipendente.

Art. 26 IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Avvalendosi dei servizi aziendali preposti, la Direzione informa il Collegio di Direzione sull'andamento dell'attività Libero professionale intramuraria, sui relativi costi e sulle interrelazioni esistenti tra l'attività libero professionale e quella istituzionale, in relazione alle politiche aziendali in materia di tempi di attesa.

Il Collegio di Direzione, nel rispetto della L.R. n. 29 del 23.12.04, formula proposte in materia di libera professione intramuraria con riferimento ai contenuti di cui al DPCM 27/03/2000, compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività stessa.

In particolare autorizza:

- l'esercizio della libera professione in discipline equipollenti o diverse da quelle di inquadramento dei singoli richiedenti;
- l'erogazione di prestazioni diverse da quelle ordinariamente erogate dalla AUSL e dalle singole unità operative.

Art. 27
L'UFFICIO LIBERA PROFESSIONE

Presso il Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale è operante l'Ufficio Libera Professione.

L'Ufficio svolge compiti amministrativi, concernenti il rilascio delle autorizzazioni, in collaborazione per specifiche materie con gli uffici aziendali competenti via via richiamati nel presente regolamento.

Art. 28
OSSERVATORIO AZIENDALE

L'ASL di Ferrara ha istituito l'Osservatorio aziendale permanente previsto dalla delibera di Giunta regionale n.1131 del 2 agosto 2013, attivato nella forma di commissione paritetica bilaterale prevista dall'art. 6 lett. c) punto 2 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8/6/2000.

All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e valutazione degli impatti delle decisioni assunte nell'individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività libero- professionale intramuraria nonché dei volumi di attività svolta ed il rapporto tra libera professione intramuraria e attività istituzionale.

L'Osservatorio deve comunicare i risultati della propria attività alla Direzione Aziendale e al Collegio di Direzione.

CAPO VII
SANZIONI E NORME FINALI

Art. 29
SANZIONI

La violazione di norme regolanti la Libera Professione, la inosservanza della presente disciplina da parte del personale dipendente, comporta l'intervento dei competenti organismi aziendali, con possibilità di modificare o sospendere temporaneamente l'esercizio dell'ALPI al personale inadempiente, sulla base delle inosservanze rilevate.

Le sanzioni, commisurate alla gravità delle infrazioni, all'eventuale recidività delle stesse, fatte salve le garanzie di contraddittorio previste dai vigenti CC.CC.NN.LL., sono comminate nel rispetto del vigente regolamento disciplinare e specifica normativa di riferimento.

La violazione degli obblighi connessi alla esclusività del rapporto di lavoro, alla insorgenza di conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi percepiti per l'attività prestata in modo non conforme alla norma e al presente regolamento.

Art. 30
TUTELE ASSICURATIVE

Il personale autorizzato all'esercizio della attività in regime libero professionale resa all'interno e/o all'esterno delle strutture aziendali, risponde ad ogni effetto delle prestazioni professionali erogate.

Ai sensi delle vigenti norme contrattuali, l'Azienda stipula polizze assicurative aziendali per la copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) riguardante i casi di danni materiali arrecati a terzi dai professionisti dipendenti nello svolgimento delle loro attività.

Tale copertura si estende anche all'attività resa in regime di L.P. intramoenia purché erogata nel rispetto delle condizioni di cui al presente atto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

Le coperture di cui ai punti precedenti operano anche se l'attività in argomento è erogata presso strutture esterne appositamente convenzionate, studi privati, ecc. sempre che le predette attività siano state regolarmente autorizzate.

Per i dirigenti sanitari che operano in regime di Libera Professione non è prevista la copertura I.N.A.I.L. contro il rischio infortuni, né è prevista una specifica polizza assicurativa a carico dell'Azienda. I predetti rischi sono tutelabili esclusivamente mediante polizze infortuni individuali attivate a discrezione dai medesimi sanitari.

La copertura assicurativa dell'Azienda per responsabilità civile si estende anche al personale dell'Area Comparto che svolge attività di supporto ovvero di collaborazione all'attività libero professionale intramuraria. Tale personale è assicurato anche presso l'I.N.A.I.L.

E' esclusa ogni altra garanzia assicurativa con oneri a carico della Azienda.

Art. 31
INFORMAZIONE

L'Azienda assicura un'adeguata informazione all'utenza circa l'accesso alle prestazioni libero-professionali, le modalità di prenotazione e le tariffe, al fine di creare un percorso ispirato a criteri di semplicità e praticità. Specifici spazi divulgativi e/o informativi contenenti i nomi dei professionisti che la svolgono, le prestazioni, gli orari di svolgimento e i compensi sono disponibili presso ogni struttura sede di svolgimento di ALPI (Ospedali, Distretti), nonché presso i Centri di Prenotazione Unica (CUP), nonché sul sito web aziendale.

Art. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA

Tutti i dati personali inerenti l'esercizio della libera professione formano oggetto di trattamento per le funzioni organizzative, di verifica e di controllo proprie dei diversi Uffici ed organismi aziendali competenti in materia limitatamente a quanto è di stretta competenza degli stessi e nel pieno rispetto della dovuta riservatezza (ai sensi del D.Lgs. 196/2003).

I predetti dati potranno essere comunicati, per quanto di competenza, agli organismi di verifica e controllo aziendali di cui al presente regolamento od altri organismi od organi esterni con competenza in materia.

Art. 33
NORMA FINALE

Il presente atto Aziendale, viene approvato previa negoziazione con le OO.SS. delle Aree Dirigenziali di riferimento.

Ferrara, _____

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

Allegati:

- allegato 1: autorizzazione ALP ambulatoriale
- allegato 2: autorizzazione ALP in regime di ricovero
- allegato 3: autorizzazione consulto/visita domiciliare
- allegato 4: autorizzazione svolgimento consulto/visita domiciliare.